

**ENERGY PERFORMANCE CONTRACT
SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO**

Tra

Il Comune di _____

e

Il presente Contratto viene sottoscritto in data [●],

TRA

- Il Comune di [●], della Città' Metropolitana di Torino, con sede in via [●], [●] codice fiscale [●], nella persona di [●], in qualità di [●] (il "**Concedente**");
- E
- la Società / ATI [●], con sede legale in [●], via [●], codice fiscale [●], nella persona di [●], in qualità di [●] (il "**Concessionario**")

(il Concedente e il Concessionario di seguito, individualmente, anche la "**Parte**" o, congiuntamente, le "**Parti**").

PREMESSO CHE:

(A) nel 2008 la Commissione Europea ha lanciato l'iniziativa denominata Patto dei Sindaci (*Covenant of Mayors*) per coinvolgere le città e i cittadini rispetto gli obiettivi di politica energetica sostenibile in attuazione del cosiddetto Pacchetto 20-20-20 al 2020 (20% di riduzione di consumi di energia, 20% di energia da fonti rinnovabili negli usi finali e 20% di riduzione delle emissioni di CO2);

(B) con D.G.P. n. 125-4806/2010 la Provincia di Torino ha aderito in qualità di Struttura di Supporto all'iniziativa della Commissione Europea denominata Patto dei Sindaci impegnandosi a:

- promuovere l'adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fornendo supporto e il coordinamento ai quei Comuni che firmano il Patto;
- supportare i Comuni nella preparazione dei Piani di Azione per la Sostenibilità Energetica, nella contrattazione e nella gestione dei servizi necessari;
- definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i rapporti di verifica e aiutando l'implementazione dei Piani di Azione;
- fornire supporto tecnico per l'organizzazione di eventi pubblici (giornate per l'energia) per aumentare la presa di coscienza del pubblico da conseguire sotto l'egida del Patto;
- relazionare regolarmente alla DG TREN della Commissione dell'Unione europea sui risultati ottenuti nella provincia e a partecipare alle discussioni proposte dalla Commissione;

(C) con D.C.P. n. . 50533 del 21/01/2014 la Provincia di Torino ha approvato il proprio Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile che prevede tra le linee programmatiche di intervento l'assistenza agli enti locali territoriali nella definizione di politiche e progetti in materia di energia, quali ad esempio la pianificazione energetica locale e la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione, citando espressamente la realizzazione di progetti congiunti di efficientamento energetico in cui la Provincia può agevolare il raggiungimento di soglie di economie di scala per rendere gli investimenti più appetibili per le Energy Service Company (ESCo) che devono effettuare gli investimenti ed interventi;

D) Il progetto 2020 TORino is GETting THERE – 2020TOGETHER! presentato dalla Provincia di Torino in qualità di capofila di progetto unitamente agli altri partner Environment Park S.p.A, Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e Città di Torino, nel bando 2013 del programma Energia Intelligente - Europa (EIE), misura Mobilizing Local Energy Investment – MLEI - a seguito

dell'approvazione da parte dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME), è stato approvato dalla Provincia con D.G.P. n. 52-959/2014.

(E) Con la suddetta DGP n. 52-959/2014 veniva richiamato il ruolo di stazione appaltante della Provincia di Torino su delega dei Comuni.

F) Il progetto 2020TOGETHER ha come obiettivo principale l'attivazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e delle linee di illuminazione pubblica mediante il finanziamento tramite terzi delle Energy Service Company (ESCO) e prevede i seguenti risultati attesi: attivazione di 9,4 M€ di investimenti con una riduzione attesa di 4.362 tonnellate di emissioni climalteranti, il risparmio di 1796 tep di energia, la produzione di 103 tep di energia rinnovabile;

(G) Il progetto prevede inoltre che tutta la documentazione inerente la gara per la selezione delle ESCO venga predisposta a cura della Provincia di Torino, con l'ausilio degli altri partner di progetto e con il coinvolgimento dei Comuni che partecipano al progetto, e che la gara venga bandita dalla Provincia che opererà come centrale di committenza, dunque come stazione appaltante in nome e per conto dei comuni convenzionati interessati. A partire dal 1 gennaio 2015, la Città Metropolitana di Torino subentrata alla Provincia di Torino ai sensi della L. 56/2014.

(H) Il progetto 2020TOGETHER valorizza, pertanto, uno dei ruoli e delle funzioni fondamentali assegnate dalla Legge n.56/2014 alle Città Metropolitane, relativamente alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

(I) Nello specifico, le ESCO (Energy Service Company) che risulteranno aggiudicatrici all'esito delle gare pubbliche espletate - in attuazione della Direttiva CE/36/2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115/2008 e successive norme di modificazione ed integrazione – si dovranno obbligare al compimento, con mezzi finanziari sia propri, sia di terzi soggetti, di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dei Comuni Convenzionati partecipanti al programma di riqualificazione energetica a fronte di un corrispettivo strettamente correlato all'entità dei risparmi energetici ottenuti a seguito all'espletamento delle misure ed interventi di efficientamento;

J) Le ESCO che risulteranno aggiudicatrici dovranno impegnarsi contrattualmente a garantire che i risparmi di energia non siano inferiori ai livelli concordati, stabiliti sulla base delle attività di auditing degli impianti di pubblica illuminazione e ponderati sull'insieme degli impianti di ciascun Comune;

K) Per la migliore riuscita del Programma di riqualificazione energetica, è necessaria l'azione condivisa e sinergica della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni partecipanti all'iniziativa; la prima, in qualità di responsabile del Programma di riqualificazione energetica in collaborazione con gli altri partner di progetto, i secondi, in qualità di beneficiari dei servizi di miglioramento ed efficientamento energetico che saranno approntati dalle ESCO;

(L) Per attuare le misure di risparmio ed efficientamento energetico, la Città Metropolitana di Torino e i Comuni convenzionati coinvolti dovranno stipulare con le ESCO, Contratti di Prestazione per il Risparmio Energetico con garanzia di risultato (EPC – *Energy Performance Contract*) affidati a seguito di gare da appalto ad evidenza pubblica da effettuarsi sulla base di bandi e capitolati predisposti appositamente allo scopo. Il meccanismo contrattuale consente di ripagare gli investimenti dell'aggiudicataria del Contratto, con una quota prevalente dei risparmi ottenuti mediante gli interventi di riqualificazione energetica, mentre la restante quota rimarrà nella disponibilità dei Comuni.

(M) Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni, i servizi ed i compiti connessi all'attuazione dell'iniziativa di cui sopra, la Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino, ha stipulato con i Comuni coinvolti (in qualità di beneficiari dei servizi di miglioramento ed efficientamento energetico che saranno approntati dalle ESCo), apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la quale sono stati regolamentati i reciproci rapporti ed assunti i rispettivi impegni per l'attuazione della predetta iniziativa.

(N) Il predetto rapporto di convenzione instaurato è sottoposto a novazione soggettiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che prescrive che il 1 gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi

(O) Con determinazione dirigenziale N. 35268/2016, la Città Metropolitana di Torino ha approvato l'esperimento di della procedura di tipo 'aperto' per l'affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei Comuni di Azeglio, Baldissero, Bibiana, Bussoleno, Pecetto Torinese e Rivalta Torinese della Città Metropolitana di Torino compresa la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria come meglio specificata nel capitolato di gestione, in linea con la normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102.

- P) In seguito a procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art. 95 2° comma D.Lgs n. 50/2016, determinata applicando i criteri, i sottocriteri, i pesi ed i sottopesi meglio specificati nel relativo Disciplinare di Gara, con il provvedimento R.G n [●] In data [●], la Concessione è stata aggiudicata a [●]
- Q) L'aggiudicatario in data [●] ha costituito formalmente l'A.T.I. conferendo mandato esclusivo di rappresentanza in capo a [●] quale mandataria, come da atto n. [●] del [●], allegato in copia al presente Contratto (oppure, se dal caso, ha costituito, avvalendosi della facoltà prevista nel Disciplinare di Gara e nella restante documentazione di gara, la società [●] ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs n. 50/2016 denominata [●] come risulta da atto n. [●] del [●] che si allega in copia al presente Contratto (DA ELIMINARE NEL CASO IN CUI NON SIA NECESSARIO).
- R) Il Concessionario ha quindi sottoscritto in data [●] un "Contratto Quadro" con l'Amministrazione Aggiudicatrice, Città Metropolitana di Torino, con cui si è impegnata a sottoscrivere entro il termine di 60 giorni, il presente Contratto con i Comuni aderenti convenzionato al Progetto, tra cui anche il Concedente, al fine di disciplinare la Concessione affidata con la summenzionata gara.
- S) Le Parti intendono pertanto sottoscrivere il presente Contratto al fine di regolare condizioni e termini della Concessione.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

(1) NATURA E SCOPO DELLA CONCESSIONE

Concessione mista di beni e servizi avente ad oggetto il servizio di riqualificazione energetica e la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione nel Comune didella Città Metropolitana di Torino compresa la messa in sicurezza e la messa a norma dell'impianto, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria come meglio specificato nel capitolato di gestione, in linea con la normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102 ed in attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

(2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione da parte del Concessionario delle seguenti attività per il conseguimento dello Scopo della Concessione:

- (a) la redazione dei Documenti di Progettazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016
- (b) l'esecuzione dei Lavori, in conformità ai Documenti di Progettazione di Gara, nonché la fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessarie;
- (c) l'Erogazione dei Servizi di Gestione e di Manutenzione dell'impianto.

(3) DEFINIZIONI

I termini con l'iniziale maiuscola utilizzati nel presente Contratto non altrimenti definiti avranno il significato qui di seguito specificato:

- **Assicurazioni:** indica le coperture assicurative, che il Concessionario si obbliga a stipulare e a mantenere ai sensi dell'art. 16 (Assicurazioni);
- **Canone:** indica il Canone al netto dell'IVA dovuto dal Concedente al Concessionario ai sensi del presente Contratto per gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, la manutenzione e la gestione dell'impianto di Pubblica Illuminazione, e tutti i servizi oggetto della Concessione nessuno escluso, nei termini di cui ai successivi artt. 11 e 12 del presente Contratto;
- **Capitolato di Gestione:** indica il capitolato di gestione allegato al presente Contratto
- **Cantiere:** indica ciascuna e tutte le aree interessate dallo svolgimento dei Lavori ivi incluso l'impianto di cantiere installato dal Concessionario e le aree di pertinenza e le altre aree di appoggio;
- **Concedente:** il Comune di [●];
- **Concessione:** indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dal presente Contratto, dal D.Lgs n. 50/16 e dalla normativa applicabile, avente ad oggetto quanto specificato all'art. 2 del presente Contratto;
- **Concessionario:** la Esco [●] aggiudicataria della presente procedura di selezione;
- **Consegna degli Impianti:** indica il momento in cui gli Impianti di Pubblica Illuminazione vengono consegnati al Concessionario in conformità al successivo art. 7 lett. a) e inizia la Fase I di Gestione, salvo l'esercizio, da parte del Concedente, della facoltà di cui al medesimo art. 7 lett. a) del presente Contratto;
- **Consegna dei Lavori:** indica il momento, successivo all'approvazione del Progetto Esecutivo, e durante la Fase I di Gestione, in cui vengono consegnati i lavori per la realizzazione delle opere di riqualificazione energetica, messa in sicurezza e messa a norma dell'impianto, in conformità al successivo art. 7 lett. c);
- **Contratto:** indica il presente Contratto Attuativo concluso in forma pubblica digitale, che disciplina le obbligazioni del Concedente e del Concessionario in relazione alla Concessione;
- **Contratto Quadro:** indica il contratto stipulato dal Concessionario con la Città Metropolitana di Torino - Amministrazione Aggiudicatrice;

- **Controllo delle prestazioni:** indica le procedure di controllo delle prestazioni (misure, monitoraggio e reporting) seguendo le istruzioni del 'Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni' allegato al presente Contratto;
- **Coordinatore per l'Esecuzione** indica il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'Opera, nominato dal Concessionario, al quale spetta lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008;
- **Coordinatore per la Progettazione:** indica il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'Opera, nominato dal Concessionario, al quale spetta lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008;
- **Cronoprogramma:** indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi necessari per lo svolgimento dei Lavori, il completamento dell'Opera e l'Erogazione dei Servizi, come di volta in volta modificato e aggiornato;
- **D.Lgs. 81/2008:** indica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Datore/i di Lavoro degli Impianti di PI:** indica il soggetto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. (b) del D.Lgs. 81/2008, durante la naturale ed ordinaria conduzione di ciascun impianto, risulta titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita poteri decisionali e di spesa;
- **Direttore dei Lavori:** indica il soggetto, incaricato dal Comune Concedente posto a capo dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, in conformità all'articolo 101 3° comma D.Lgs n. 50/2016
- **Documenti di Progettazione:** indica congiuntamente il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;
- **DUVRI:** indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali redatto, ove necessario, dal Concedente ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
- **Erogazione dei Servizi:** indica l'erogazione delle prestazioni comprese nel servizio remunerate dal Canone e specificate ai punti 2 del Capitolato di Gestione;
- **Fase di Esecuzione:** coincide con la Fase I ed indica il periodo di tempo antecedente al Collaudo e la Messa in Esercizio durante il quale il Concessionario effettuerà i Lavori di Riquilificazione Energetica;
- **Fase di Gestione:** indica il periodo (Fase I e Fase II) durante il quale il Concessionario effettuerà l'Erogazione dei Servizi che avrà inizio con la Consegna degli Impianti salvo l'esercizio, da parte del Concedente, della facoltà di cui al medesimo art. 7 lett. a) del presente Contratto;
- **Fase di Progettazione:** indica il periodo di tempo e le attività del Concessionario prodromiche alla definizione dei Documenti di Progettazione, fino al momento dell'approvazione del Progetto Esecutivo;
- **Fatto del Concedente:** indica
 - (i) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto;
 - (ii) un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del

presente Contratto, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o del presente Contratto;

- **Finanziamento Tramite Terzi:** accordo contrattuale che comprende include la Esco che presta l'opera di riqualificazione energetica, il Comune beneficiario delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica ed un terzo che fornisce i capitali per la realizzazione di tali misure che e addebita al Comune beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere anche la ESCO stessa;
- **Forza Maggiore:** indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto;
- **Impianto di pubblica illuminazione :** Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature, destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.
- **Impianti:** indica gli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà del Comune Concedente, oggetto del presente Contratto Attuativo, interessati dai Lavori di Riqualificazione Energetica, Messa a norma e Messa in Sicurezza, gestione e manutenzione;
- **Lavori:** indica ciascuno e tutti i lavori, le attività e le opere strumentali alla realizzazione della Riqualificazione Energetica in conformità alle condizioni e termini del presente Contratto;
- **Messa a Norma degli Impianti:** indica la messa a norma degli Impianti ai sensi della L.R. 24-03-2000 n. 31 nonché rispetto dei requisiti illuminotecnici di cui alla norma UNI 11248, la quale dovrà essere effettuata su tutto l'impianto di Pubblica Illuminazione oggetto della Concessione nei modi e nei termini fissati dalle citate norme.
- **Messa in Esercizio:** indica la data che segna la fine della Fase I di Esecuzione in cui verrà svolto, per ciascun Impianto, il relativo collaudo ai sensi del successivo art. 9 lett. (a);
- **Messa in Sicurezza degli Impianti:** indica la messa in sicurezza degli Impianti, la quale dovrà essere effettuata su tutto l'impianto di Pubblica Illuminazione oggetto della Concessione secondo quanto previsto nel Capitolato di Gestione;
- **Opera:** indica l'insieme dei lavori, degli impianti, delle apparecchiature e dei manufatti da realizzarsi da parte del Concessionario in conformità ai Documenti di Progettazione di Gara e ai sensi del presente Contratto;
- **Permessi:** indica tutte le autorizzazioni, i nulla osta, gli assentimenti, le concessioni e quant'altro necessario per l'esecuzione dei Lavori, la realizzazione dell'Opera, i collaudi e l'Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Concessione;
- **Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni:** indica il documento contenente l'insieme delle attività al monitoraggio delle prestazioni allegato ;
- **Piano Economico Finanziario Asseverato:** indica il documento con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario, che il Concessionario ha presentato in fase di gara;
- **POS:** indica il piano operativo per la sicurezza predisposto dal Concessionario e da ciascuna impresa esecutrice ai sensi dell'art. 96 e dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008;
- **Progetto Definitivo:** indica il progetto definitivo per la realizzazione dell'Opera, elaborato dal Concessionario sulla base del progetto preliminare presentato e approvato in fase di gara;

- **Progetto Esecutivo:** indica il progetto esecutivo per la realizzazione dei Lavori, elaborato a cura, spese e responsabilità del Concessionario nel rispetto del Cronoprogramma, del Progetto Definitivo e dei Permessi;
- **Proroga:** indica una proroga della Fase I;
- **PSC:** indica il piano di sicurezza e coordinamento, predisposto durante la Fase di Progettazione dal Coordinatore per la Progettazione ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008;
- **Punto di Consegna:** E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiati anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.
- **Punto Luce:** indica il complesso costituito dal corpo illuminante, dal relativo ed eventuale supporto e dal complesso di alimentazione fino alla morsettiera;
- **Referente per il Contratto:** indica il soggetto, eventualmente coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Concedente ai sensi del successivo articolo 20(d);
- **Responsabile dei Lavori:** indica, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. (c), del D.Lgs. 81/2008, il soggetto designato dal Concedente, titolare degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al medesimo D.Lgs. n. 81/2008, che coincide con il Responsabile Unico del Procedimento;
- **Responsabile della Concessione:** indica il soggetto indicato dal Concessionario ai sensi del successivo art. 20(c);
- **Responsabile Unico del Procedimento:** indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il responsabile unico del procedimento ai sensi del DLgs n. 50/2016 , coincidente con il Responsabile dei Lavori, nonché, eventualmente, con il Referente per il Contratto;
- **Risparmio Energetico Effettivo:** indica il risparmio energetico annuale effettivamente conseguito dal Concessionario con i Lavori effettuati sull'Impianto di Pubblica Illuminazione con le modalità e nei termini prescritti nel presente Contratto;
- **Risparmio Energetico Garantito:** indica il livello di risparmio energetico che il Concessionario garantisce al Concedente di ottenere per ogni esercizio annuo, tenuto conto del risparmio energetico garantito per ciascun Comune secondo quanto offerto in gara dal Concessionario e disciplinato nel presente Contratto;
- **Scopo della Concessione:** ha il significato di cui all'art. 1 del Contratto;
- **Servizi:** indica le attività ed i servizi remunerati dal Canone, specificati nel Capitolato di Gestione;
- **Telecontrollo e/o Telegestione:** Dispositivo elettronico che, attraverso un software dedicato, trasmette determinate informazioni sulla rete (le informazioni registrate dal quadro di comando e controllo sia sul quadro stesso che sulla parte di rete a valle dello stesso) in remoto ad una o più centrali operative collocate rispettivamente sia presso gli organi individuati dal Concedente sia presso l'Ufficio del Concessionario, attraverso rete telefonica fissa, cellulare (GSM) o onde radio, consentendo inoltre il comando ed il controllo a distanza del circuito (Quadro di comando e controllo e centri luminosi a valle dello stesso) dove è applicato o da applicarsi.

- **Test di Performance:** indica l'insieme delle attività di monitoraggio e verifica di cui all'allegato al presente Contratto "**Piano di Monitoraggio e Verifiche delle Prestazioni**", espletate secondo quanto meglio esplicitato all'interno del richiamato Piano.
- **Ufficio di Direzione dei Lavori:** indica l'ufficio istituito dal Concedente ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs n.50/2016 e secondo le modalità del successivo art. 5 punto a. (g) del Contratto, comprendente il Direttore dei Lavori ed eventualmente suoi assistenti.

(4) TERMINI TEMPORALI

a. Durata

La durata complessiva massima del contratto di concessione è di anni 13 contati a partire dalla consegna degli impianti dal Comune Concedente al Concessionario a seguito della sottoscrizione del Contratto. La durata del Contratto è così suddivisa:

- FASE I per la progettazione, la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, la messa a norma, la messa in sicurezza, la manutenzione e la gestione degli impianti;
- FASE II per l'effettiva gestione, conduzione e manutenzione degli impianti.

La Concessione si sviluppa in due FASI:

La FASE I inizia con la consegna degli impianti al Concessionario ed ha una durata massima di 12 mesi.

Durante la FASE 1, il Concessionario dovrà provvedere alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli impianti, alla presentazione dei progetti definitivi ed esecutivi per l'approvazione degli uffici comunali e alla prevista realizzazione completa delle opere, interventi e lavori di riqualificazione energetica, compreso il collaudo, nonché interventi di messa a norma e sicurezza e messa a norma dell'Impianto di Pubblica Illuminazione oggetto di Concessione.

La FASE II: inizia a partire dalla conclusione della FASE 1, ovvero, dal collaudo dei lavori e ha una durata pari a 12 anni. Durante la Fase II, il Concessionario dovrà provvedere alla conduzione e gestione degli impianti e alla manutenzione ordinaria e straordinaria (come prevista) degli stessi impianti, il tutto secondo quanto prescritto e riportato nel Capitolato di Gestione e nel presente Contratto Attuativo EPC.

Restano ferme e confermate le facoltà di recesso, risoluzione e revoca ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e del presente Contratto.

Il Concessionario si obbliga a svolgere tutti i Lavori di riqualificazione energetica in conformità al Cronoprogramma e a completare l'Opera entro la durata massima fissata per la FASE I. La FASE I potrà essere prorogata solamente nei casi espressamente previsti dal successivo punto c) del presente articolo.

b. Ritardi

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato dal Concedente ai sensi del successivo art. 7 lett. (b) e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

Il Concessionario non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di Proroga per le seguenti cause: (a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica; (b) esecuzione di accertamenti integrativi che il Concessionario ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; (c) ritardo

nell'espletamento degli adempimenti a carico del Concessionario previsti dal presente Contratto; (d) controversie tra il Concessionario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; (e) vertenze di carattere aziendale tra il Concessionario e il proprio personale dipendente; (f) ogni altro fatto o circostanza imputabile al Concessionario.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per la Fase I, ove ciò sia imputabile al Concessionario, verrà applicata una penale nella misura dell'1 per mille dell'investimento.

c. Proroga della Fase I

In caso di ritardo dovuto a:

- (i) forza maggiore;
- (ii) modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso d'opera;
- (iii) sospensioni ai sensi del successivo art. 7(e);
- (iv) varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del DLgs n. 50/2016;
- (v) fatto del Concedente;
- (vi) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei Permessi rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, per cause non imputabili al Concessionario; o
- (vii) annullamento giurisdizionale o revoca dei Permessi per fatto non imputabile al Concessionario;

qualora tale evento o circostanza non consenta al Concessionario di rispettare la scadenza fissata per la Fase I, questi avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo sofferto.

Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente art. 4(c), qualora l'inosservanza del completamento delle Opere entro la Fase I sia imputabile al Concedente, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

(5) OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

a. Principali Obbligazioni del Concessionario

Il Concessionario si impegna, in conformità al presente Contratto, alle relative disposizioni del Codice, del Regolamento e di ogni normativa applicabile, nonché a tutta la documentazione di gara come approvata dal citato Decreto della Città Metropolitana n. 517- 34677/2016 del 21/12/2016 e a tutta la documentazione presentata nell'ambito dell'offerta di gara dall'aggiudicatario concessionario, in questa sede integralmente richiamata, come dettagliata al successivo art. 21, depositata in copia conforme agli atti del comune concedente, a:

- (a) redigere i Documenti definitivi ed esecutivi di Progettazione in relazione alle opere, agli interventi ed ai lavori tutti offerti e proposti dal Concessionario nella gara aggiudicata; la richiamata documentazione include l'obbligo del Concessionario di redigere un'analisi dei rischi secondo la norma UNI 11248;
- (b) eseguire i predetti lavori, opere ed interventi e ad effettuare l'Erogazione dei Servizi, in conformità allo Scopo di cui al precedente art. 1, come anche previsto nel Capitolato di Gestione, provvedendo alla fornitura dei materiali e delle apparecchiature a ciò necessari, ivi compresa la Messa a Norma dell'Impianto come meglio descritta nel Capitolato di Gestione nonché e la Messa in Sicurezza dell'Impianto, come meglio descritta nel Capitolato di Gestione, ad esclusione di quanto a carico del Concedente ai sensi del successivo art. 6(b);

- (c) presentare il Piano di Manutenzione ordinaria, conforme alle specifiche del capitolato di Gestione, insieme alla documentazione di progettazione definitiva ed esecutiva
- (d) condurre e gestire gli Impianti, secondo modalità e termini di cui al Capitolato di Gestione;
- (e) reperire le risorse finanziarie occorrenti, anche a mezzo Finanziamento Tramite Terzi (FTT), alla realizzazione dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi tutti;
- (f) fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, ivi incluse le informazioni tecniche e i dati necessari alla realizzazione da parte del Concedente di campagne di informazione che verranno concordate con il Concessionario;
- (g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente;
- (h) versare il corrispettivo per l'attività di collaudo dei lavori come previsto all'art. 9 (b);
- (i) versare il corrispettivo per le opere di Direzione dei Lavori come previsto dall'art. 6 (d);
- (j) attivarsi, a seconda del caso, in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere i Permessi dalle competenti amministrazioni entro i tempi previsti dal Cronoprogramma;
- (k) garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità secondo quanto specificato nel Capitolato di Gestione;
- (l) applicare il Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni, svolgere il monitoraggio del consumo di energia, effettuare la verifica delle prestazioni e dei risultati conseguiti e degli orari di 'accensione e spegnimenti dei punti luce. Presentare adeguati rapporti periodici che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata della Concessione seguendo le istruzioni del Piano di Monitoraggio e Verifiche delle Prestazioni
- (m) sostenere le spese e ai costi delle attività di monitoraggio e verifiche come previste e determinate all'art. 13 del PMVP.
- (n) informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione a:
 - (i) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei Lavori che comporti un ritardo rispetto a quanto previsto nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare danni e ritardi;
 - (ii) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 6 ore, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi nelle operazioni di ripristino;
 - (iii) l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto;
 - (iv) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla esecuzione dei Lavori,;

- (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sulla realizzazione dell'Opera dei Lavori e interventi di Riqualificazione Energetica o, in generale, sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto.

b. Responsabilità del Concessionario

- (a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni qui contenute, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello Scopo della Concessione.
- (b) Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione durante le Fasi di Progettazione, Esecuzione e Gestione degli Impianti..
- (c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.
- (d) Dal momento in cui avverrà la Consegna dei Lavori, il Concessionario sarà responsabile delle aree di Cantiere in qualità di custode delle stesse.

c. Dichiarazioni e garanzie del Concessionario

Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

(6) OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

a. Principali obbligazioni del Concedente

Il Concedente si impegna a:

- (a) adempiere tempestivamente ad ogni suo obbligo ai sensi del presente Contratto;
- (b) effettuare le operazioni di Consegna degli Impianti e di Consegna dei Lavori ai sensi dei successivi articoli 7 (a) e 7 (c) del Contratto e nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Progettazione e necessari alla realizzazione dell'Opera di Riqualificazione Energetica;
- (c) nominare il collaudatore come previsto all'art. 9 (b)
- (d) istituire, entro la data di Consegna degli Impianti, l'Ufficio di Direzione Lavori, individuando il Direttore dei Lavori ed i suoi eventuali assistenti. I compensi del Direttore Lavori saranno determinati con l'applicazione del tariffario professionale minimo, e saranno versati dal Concessionario entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte del Concedente, corredata dai relativi giustificativi, e successivamente corrisposti dal Concedente al Direttore previa presentazione di regolare fattura.
- (e) liquidare con puntualità il Canone al Concessionario, nei termini indicati nel presente I Contratto;

- (f) compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie alla realizzazione dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, ivi compresa la comunicazione al Concessionario degli orari e modalità di accensione e spegnimento che dovranno essere rispettati per gli Impianti nel corso della durata del contratto, in conformità ai dati storici di riferimento¹, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.1. del Capitolato di Gestione;
- (g) elaborare e trasmettere, ove la natura degli interventi proposti lo richiedano, il DUVRI al Concessionario, ai fini della condivisione di tale documento, nelle modalità e nei termini di cui al successivo art. 8, lett. c);
- (h) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente;
- (i) comunicare, tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal verificarsi, ogni variazione rilevante ai fini della correzione dei costi annuali, fermo restando il diritto del Concessionario di verificare le condizioni d'uso degli Impianti per tutta la durata del Contratto; in particolare, il Concedente dovrà comunicare con congruo anticipo, di almeno 10 giorni, le variazioni, tra quelle in esame, che comportino l'allacciamento di nuove e/o ulteriori utenze, in modo che il Concessionario abbia la facoltà di mettere a disposizione appositi ed autonomi punti di prelievo, al fine di facilitare i rilievi per le predette correzioni dei costi annuali. Qualora l'installazione di luminarie festive (e qualsiasi altro carico elettrico esogeno) sugli impianti di illuminazione pubblica possa mettere a rischio l'incolumità degli addetti del Concessionario e di eventuali imprese terze e/o compromettere la sicurezza elettrica e statica degli impianti, compresi gli apparati tecnologici messi in opera dal Concessionario, tali installazioni non dovranno essere collegate agli impianti di illuminazione pubblica ma gestite separatamente mediante la predisposizione, a cura del Concedente, di appositi punti di prelievo di energia elettrica.
- (j) Partecipare alle attività della Commissione Paritetica per il monitoraggio secondo le prescrizioni indicate nel PMVP
- (k) comunicare tempestivamente al Concessionario la necessità di effettuare interventi quando specificamente previsto nel Capitolato di Gestione.

b. Responsabilità del Concedente – Fornitura

Il Concedente è responsabile per la fornitura dell'energia elettrica, nonché dei rapporti con i relativo fornitore, restando intestatario dei relativi contratti di utenza e provvedendo al regolare pagamento delle bollette. La prima lettura dei contatori avverrà in contraddittorio tra le Parti, a conclusione di tutte le operazioni di collaudo e in coincidenza con l'inizio della **Fase II**, così come definito nel Capitolato di Gestione e nel Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni.

Il Concedente è altresì responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

(7) FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

a. Consegna degli Impianti e Inizio della Fase di Gestione

¹ Identificati in via prioritaria dalla Baseline Energetica.

Durante la FASE 1 di Gestione, il Concessionario dovrà provvedere alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli impianti, alla presentazione dei progetti definitivi ed esecutivi per l'approvazione degli uffici comunali e alla prevista realizzazione completa delle opere, interventi e lavori di riqualificazione energetica, compreso il collaudo, nonché interventi di messa a norma e messa in sicurezza dell'impianto di Pubblica Illuminazione oggetto di Concessione.

Gli impianti oggetto della Concessione verranno consegnati dal Concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano, sia relativamente alla conformità o meno alle norme vigenti, sia relativamente allo stato di conservazione dei singoli elementi. A tal fine, a seguito del sopralluogo obbligatorio, con apposita dichiarazione fornita in fase di gara, il Concessionario ha già dichiarato di aver preso conoscenza dello stato attuale degli impianti accettandoli senza condizioni formulando l'offerta tecnica ed economica in gara.

Al momento della Consegna degli Impianti, così come definito nel presente Contratto, andrà redatto un verbale di consegna, firmato dalle parti come presa d'atto dello stato degli impianti..

La Consegna degli Impianti avverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto. Contestualmente alla Consegna degli Impianti, il Concedente fornirà al Concessionario le informazioni previste dagli articoli 6, punto a), lett. (c) ovvero i componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori mentre il Concessionario comunicherà al Concedente le informazioni di cui al successivo art. 21 punto c) ovvero il Responsabile della Concessione ed altri referenti.

Dal momento della Consegna degli Impianti, il Concessionario avrà in ogni caso diritto ad effettuare tutti i sopralluoghi e controlli necessari per la progettazione e la realizzazione dei Lavori, compatibilmente e senza pregiudizio sulla continuità di funzionamento dell'impianto durante la Fase I.

Durante la Fase I della Gestione e, quindi sino al positivo collaudo dei lavori realizzati dal Concessionario, verrà corrisposto al Concessionario il corrispettivo pari alla sola quota di manutenzione del Canone nella misura determinata dal Concessionario in gara e precisamente, per il Comune di..... pari ad €mensili oltre IVA per un importo comunque non superiore al valore annuale di cui all'art. 11 comma (a) del presente contratto.

Il pagamento avverrà con cadenza trimestrale di pari importo, entro 30 giorni dalla data della fattura emessa dal Concessionario salvo conguaglio al termine della Fase I.

b. Fase di Progettazione

Durante la Fase I ed entro 30 giorni dalla Consegna degli Impianti, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Definitivo correlato di analisi dei rischi redatta secondo la norma UNI 11248 e di Cronoprogramma aggiornato. Nei 15 giorni successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del Progetto Definitivo e del Cronoprogramma.

Entro 20 giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo da parte del Concedente e dall'ottenimento, da parte delle Autorità competenti di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il Concedente presenterà le proprie osservazioni nei 15 giorni successivi, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti unitamente al Cronoprogramma.

I Documenti di Progettazione ed il Cronoprogramma dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative applicabili, tenuto conto di eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal

Concedente e, una volta definiti, faranno parte del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Il Concessionario sarà in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente e di terzi per eventuali errori, vizi e/o difetti della progettazione nonché nella predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa, impegnandosi a tenere manlevato ed indenne il Concedente, per ogni danno, costo, onere e/o pretesa che possa derivare al riguardo.

La validazione da parte del Concedente dei Documenti di Progettazione non escluderà né diminuirà, in alcun caso, la responsabilità del Concessionario in merito alla corretta e completa predisposizione della medesima.

c. Consegna dei Lavori

La Consegna dei Lavori avverrà entro 7 giorni dall'approvazione da parte del Concedente del Progetto Esecutivo e segna l'inizio del cantiere per la realizzazione delle opere di riqualificazione energetica, messa a norma e messa in sicurezza dell'impianto e manutenzione.

Della Consegna dei Lavori verrà redatto, in contraddittorio e firmato dal Responsabile Unico per il Procedimento e dal Concessionario, apposito verbale.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente punto, la Consegna dei Lavori sarà effettuata secondo le modalità e termini previsti dal D.Lgs n. 50/16 e successive norme di attuazione, nella misura in cui siano compatibili col presente Contratto.

d. Fase di Esecuzione

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere i Permessi. I Lavori dovranno essere programmati ed eseguiti in accordo con il Responsabile del Procedimento ed eseguiti in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli Impianti.

e. Sospensione

La sospensione e ripresa dei Lavori sono disciplinati dall'art. 107 del D.Lgs n. 50/16.

f. Varianti

Per la disciplina delle eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie, troveranno applicazione l'art. 106 del D.Lgs. n.50/16 .

(8) SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

a. Misure generali di tutela

(a) Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(b) Il Concessionario ed i subappaltatori sono tenuti a far sì che tutto il proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento in conformità all'art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008 (corredato di fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), che dovrà essere indossato e sempre visibile, e ad osservare i documenti in materia di

sicurezza redatti ai sensi del presente articolo nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

b. Salute e sicurezza nella Fase di Esecuzione

- (a) Il Responsabile dei Lavori sarà responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale discrezione, allontanare dal Cantiere i dipendenti del Concessionario e/o di eventuali subappaltatori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo al Concessionario ai sensi del presente Contratto e tali da pregiudicare la sicura e corretta realizzazione dell'Opera, fermo restando che in tali ipotesi il Concessionario e/o i subappaltatori dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati.
- (b) Il Concessionario, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, dovrà tempestivamente individuare il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione e comunicarne tempestivamente i nominativi al Concedente.
- (c) Nel presupposto del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ha la responsabilità dell'esecuzione dei compiti stabiliti dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e il Coordinatore per l'Esecuzione ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008.
- (d) Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008, ha la responsabilità di verificare gli adempimenti da parte del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione agli obblighi di cui al precedente punto (c).
- (e) In nessun caso l'esercizio di qualsiasi potere o l'adempimento di un qualsiasi obbligo da parte dei coordinatori per l'esecuzione previsti nel presente Contratto libererà il Concessionario dall'adempimento dei suoi compiti e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008.
- (f) Le Parti si impegnano a discutere ed a condividere il contenuto del PSC. Le Parti si danno reciprocamente atto che il PSC non libererà o limiterà la responsabilità del Concessionario nell'esecuzione dei Lavori ai sensi del presente Contratto.
- (g) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico del Concessionario:
 - (i) gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione e del D. Lgs. 81/2008;
 - (ii) l'esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008;
 - (iii) l'installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all'interno del Cantiere, nonché l'organizzazione di un apposito servizio volto a gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso attraverso la nomina di un responsabile per la gestione di tali emergenze avendo cura che anche ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe cautele;

- (iv) la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per l'Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all'interno del Cantiere, nonché di qualsivoglia evento che possa costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere;
- (v) i costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e guardiania del Cantiere;
- (vi) l'allestimento e la predisposizione della segnaletica di Cantiere, dei dispositivi di protezione collettiva – anche per quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori – nonché dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei propri dipendenti in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008

c. Salute e sicurezza nella Fase I e Fase II

Restano fermi, anche durante la Fase II, gli obblighi di osservanza delle misure generali di tutela di cui al presente articolo, ove rese necessarie dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

- (a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, prima dell'inizio della Fase II di Gestione, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, la documentazione di cui all'art. 26, comma 1 lett. (a) del D. Lgs. 81/2008.
- (b) Il Concedente si impegna, ove necessario, a farsi consegnare dal Datore di Lavoro degli Impianti tutte le necessarie informazioni circa i rischi specifici esistenti sugli Impianti e circa le misure di emergenza adottate in relazione alle attività svolte nelle vicinanze degli Impianti stessi. Il Concedente si impegna altresì a fornire tali informazioni al Concessionario prima dell'inizio della Fase II di Gestione.
- (c) Le Parti si impegnano a cooperare ed a collaborare e il Concedente si impegna a che il Datore di Lavoro degli Impianti cooperi e collabori nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi cui è sottoposto il personale di cui il Concessionario si servirà per l'Erogazione dei Servizi nonché i soggetti sottoposti alla responsabilità del Datore di Lavoro degli Impianti. Le Parti si impegnano altresì a coordinarsi e il Concedente si impegna a far sì che il Datore di Lavoro degli Impianti cooperi, ove necessario, nell'attuazione degli interventi volti ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra il personale del Concessionario e tutti i soggetti presenti presso gli Impianti.
- (d) Il Concedente si impegna a coordinarsi con il Datore di Lavoro degli Impianti ai fini della redazione, da parte del Concedente stesso, del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.
- (e) Il Concedente si impegna altresì a discutere ed a condividere con il Concessionario, prima dell'inizio della Fase di Gestione i contenuti del DUVRI stesso, che saranno aggiornati di concerto tra le Parti in base ad eventuali variazioni nelle modalità di Erogazione dei Servizi, alla sopravvenienza di nuovi fattori di rischio, nonché in ragione della presenza di eventuali subappaltatori.

(9) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

a. Collaudo

- (a) Il Concessionario, quando riterrà di aver portato a termine i lavori di riqualificazione energetica dell'impianto nei termini fissati per la Fase I, dovrà dare tempestiva

comunicazione al Concedente della Fine dei Lavori, precisando la data in cui è avvenuta.

- (b) In linea con quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs n. 50/16 ed altre specifiche norme richiamate nel predetto decreto, per l'espletamento delle operazioni di collaudo, il Concedente provvederà a nominare un collaudatore. I compensi del collaudatore saranno versati dal Concessionario entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte del concedente, corredata dai relativi giustificativi, e successivamente corrisposti dal Concedente al Collaudatore previa presentazione di regolare fattura.
- (a) Le operazioni di collaudo finale avranno inizio entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori e dovranno essere completate non oltre 30 giorni dalla data di inizio del collaudo.
- (b) Le operazioni di collaudo consisteranno nell'espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dei Lavori ai Documenti di Progettazione, al presente Contratto e alla normativa vigente in materia.
- (c) Al fine di agevolare le operazioni il Concessionario dovrà fornire al collaudatore tutti i documenti dallo stesso richiesti e partecipare alle visite nei giorni stabiliti da tale organo e comunicati per iscritto al Concessionario.
- (d) Ultimate le operazioni, il collaudatore provvederà ad emettere il certificato di collaudo.
- (e) Qualora nella visita di collaudo siano riscontrati difetti o mancanze tali da rendere i Lavori non collaudabili, si procede nei modi e termini previsti dal D.Lgs n. 50/16.
- (f) Verrà assegnato alla Concessionaria, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, un congruo termine per la regolarizzazione degli interventi. In caso di ulteriore inadempimento, il Concedente ha la facoltà di esercitare la Risoluzione del Contratto di Concessione per inadempimento del Concessionario ex art. 18 del presente Contratto.
- (g) In tale ipotesi, i lavori realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di risarcimento per l'inadempimento contrattuale del Concessionario, salvo il rimborso alla medesima di una somma in relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di forfetizzazione del danno subito dal Comune Concedente:
 - rimborso di una somma corrispondente al 30% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento del Concessionario avvenga entro la FASE I in assenza di collaudo.

(10) FASE II DI GESTIONE

- (a) Il Concessionario si impegna ad effettuare l'Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Fase II - che avrà inizio nei termini di cui al precedente articolo 4) - in accordo con il Responsabile del Procedimento ed in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli Impianti.
- (b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione delle opere, lavori ed interventi di riqualificazione energetica progettati e di quant'altro oggetto dei Servizi secondo le modalità previste dal Capitolato di Gestione, in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata

della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli impianti, le opere, i lavori ed interventi in condizioni conformi a quanto previsto nel Capitolato di Gestione.

- (c) L'interruzione dell'Erogazione dei Servizi non potrà superare i limiti di tolleranza (complessivi e per categoria di servizio) indicati nel Capitolato di Gestione. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza, per causa non imputabile al Concedente, il Concedente, salvo quanto previsto al successivo art. 17, potrà servirsi di soggetti terzi per porre rimedio all'interruzione applicando eventuali oneri sostenuti al Concessionario, senza che ciò pregiudichi l'obbligo di quest'ultimo di conseguire il Risparmio Energetico Garantito come previsto.
- (d) Nel corso dell'intera Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Capitolato di Gestione. In tal caso le Parti si impegnano a concordare gli adeguamenti al Capitolato di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dal Concedente.
- (e) Resta inteso che al momento della cessazione del contratto, tutte le opere realizzate dalla Concessionaria in funzione del presente Contratto compresi materiali ed apparecchiature installate, si trasferiscono nella piena proprietà in favore del Comune Concedente senza ulteriori atti ed oneri economici a carico del Comune..
- (f) In merito alla riconsegna dell'impianto di Pubblica Illuminazione alla scadenza del Contratto, si applicano le prescrizioni previste dal Capitolato di Gestione all'art. 14

(11) PRESTAZIONI GARANTITE E PENALI

- (a) Il Concessionario si impegna a rispettare gli impegni assunti nell'offerta economica. In particolare:

	Indicatori richiesti relativi all'offerta economica complessiva (al netto dell'IVA)	Valore	Unità di misura
1	Valore complessivo degli Investimenti del Concessionario		€
2	Canone Annuo Richiesto, salvo adeguamento rispetto alla performance annuale conseguita		€
3	Costo annuo manutenzione ordinaria x punto luce annuo		€
4	Numero punti luce comunali		
5	Quota del canone relativo alla manutenzione (C_M)		
6	Risparmio energetico Garantito riconosciuto al Comune in termini di riduzione di consumo di energia elettrica rispetto alla Baseline storica (R)		%
7	Quota del canone annuo relativa agli Investimenti in base a quanto offerto in gara ($C_{I_{BASE}}$)		€
8	Consumi energetici storici (Es), presi a riferimento come Baseline		kWh
9	Quota di Risparmio condiviso spettante alla ditta concessionaria in caso di <i>overperformance</i> (ERR)		%
10	Ribasso sul Listino per la Manutenzione Straordinaria Extracanone		%

Ai fini della valutazione della prestazione energetica degli interventi di riqualificazione operati sugli impianti e ai fini del calcolo del canone, entro 15 giorni dallo scadere di ogni anno dall'inizio della Fase II, il Concedente, il Concessionario e la Commissione Paritetica formata, procederanno in contraddittorio ad effettuare le procedure di cui all'Allegato "Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni" al fine di determinare i consumi effettivamente realizzati nell'anno tramite il Test di Performance, secondo le modalità meglio precisate nel Piano di Monitoraggio e Verifica.

Nel caso in cui:

a) il Risparmio energetico Effettivamente raggiunto sia minore del Risparmio energetico Garantito, al Concessionario verrà applicata una riduzione del canone annuo contrattualmente riconosciuto pari alla differenza quantificata dalla Commissione Paritetica in applicazione delle previsioni specificamente riportate nel PMVP avendo il Comune sostenuto maggiori costi di consumi di energia elettrica rispetto agli obiettivi di riduzione e risparmio fissati in contratto e non raggiunti dal Concessionario.

(b) il Risparmio energetico Effettivamente raggiunto è pari al Risparmio energetico Garantito, il Concedente sarà tenuto a versare al Concessionario il Canone Annuo stabilito in conformità con le previsioni contrattuali.

(c) il Risparmio Energetico Effettivo sia maggiore del Risparmio Energetico Garantito, i maggiori benefici da *overperformance* connessi al maggior risparmio energetico conseguito saranno

ripartiti nella misura del% in favore del Concessionario e% in favore del Comune Concedente.

La commissione paritetica determina il consumo di energia elettrica e quantifica la quota del canone applicando la tariffa unitaria dell'energia elettrica secondo quanto disposto dall'art. 7 del PMVP..

La quota del canone CM comprende tutti i costi relativi alla gestione e agli interventi di manutenzione, così come descritti nel capitolato di gestione, necessari per la corretta conduzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Tale quota di canone è fissa per tutto il periodo oggetto di concessione.

La quota di canone relativa agli interventi di riqualificazione (CI) specifici per ogni comune remunera tutti i costi relativi agli interventi realizzati nella Fase I dall'impresa concorrente finalizzati a garantire il risparmio energetico offerto, nonché le spese per le misure e verifiche come previste dal PMVP. Tale importo di canone è determinato dal valore complessivo degli interventi proposti in sede di gara divisi per il numero di anni della durata del contratto e viene rivisto di anno in anno sulla base del raggiungimento della performance offerta in sede di gara. E' determinato dalla seguente formula:

$$C_I = C_{IBASE} - \alpha P$$

con:

$$P = [E_{MIS} - (E_{S_NORM} - E_{BASE})] \times TG$$

E_{MIS} = il consumo energetico misurato come indicato nel Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni

E_{S_NORM} = il consumo energetico storico normalizzato rispetto ad alcune variabili così come descritto nel Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni

$$E_{BASE} = E_{S_NORM} \times R$$

$$\alpha = \begin{cases} 0 & \text{se } P = 0 \\ +1 & \text{se } P > 0 \\ ERR & \text{se } P < 0 \end{cases}$$

TG è la tariffa annuale di riferimento, così come esplicitata nel Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni.

ERR= Quota di Risparmio condiviso spettante alla ditta concessionaria in caso di *overperformance* e offerta in sede di gara e pari a%.

(b) In considerazione della particolare importanza rivestita dall'illuminazione pubblica nell'ambito della sicurezza e della tutela della comunità del Comune Concedente, il Concessionario è tenuto ad osservare rigorosamente gli orari di accensione e spegnimento degli Impianti.

Il Concessionario ha l'obbligo di garantire l'accensione e lo spegnimento degli Impianti secondo il crepuscolo civile e per un numero minimo di accensione annue così come indicato all'art. 3 comma (b) del PMVP ovvero in conformità agli orari indicati dal Concedente ai sensi del precedente art. 6). Qualora tale operazione subisse una variazione di oltre dieci minuti rispetto a tale orario, anticipando lo spegnimento o ritardando l'accensione degli impianti, verrà applicata una penale pari a 5 Euro per ogni Punto Luce per il quale si sia verificata l'inosservanza, salvo che il Concessionario dimostri che tale accadimento non è stato dettato

da causa a lui imputabile e che il medesimo aveva posto in essere tutte le precauzioni necessarie per evitare il verificarsi dell'evento.

Qualora si verificasse un'interruzione del Servizio per un periodo pari o superiore ad un giorno (24 ore), verrà applicata, in sostituzione della penale di cui al paragrafo precedente, una penale giornaliera pari a 20 Euro per ogni Punto Luce. Ai fini dell'applicazione della predetta penale, la frazione giornaliera di durata almeno pari a due ore successiva al primo giorno di interruzione del Servizio verrà computata come intera giornata di mancata erogazione del Servizio. Resta fermo quanto previsto al precedente art. 10 lett. c) del Contratto.

Qualora il mancato rispetto degli orari di accensione e/o spegnimento dovesse verificarsi per più di due giorni consecutivi, le penali di cui ai precedenti paragrafi saranno raddoppiate per ogni giorno, o frazione di giorno di durata almeno pari a due ore, per cui dovesse perdurare l'interruzione del Servizio.

Le penali di cui al presente articolo saranno comunicate per iscritto al Concessionario e verranno detratte automaticamente dall'importo del Canone relativo al pagamento successivo alla comunicazione medesima.

(12) CANONE – TEE – INCENTIVI- FINANZIAMENTI SOPRAGGIUNTI

a. Canone

A fronte dei Lavori, della realizzazione dell'Opera e dell'Erogazione dei Servizi, nonché di qualsiasi altra prestazione, attività e servizio reso dal Concessionario ai sensi del presente Contratto, il Concedente corrisponderà al Concessionario il Canone che è da considerarsi onnicomprensivo, oltre I.V.A, così come determinato al capitolo precedente.

Il Canone verrà determinato, di volta in volta, su base annuale, secondo il meccanismo del c.d. *"risparmio condiviso"* e, in conformità a quanto previsto dall'Allegato "Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni", dal Capitolato di Gestione e dal Presente Contratto Attuativo EPC e verrà corrisposto per tutta la durata del Contratto a partire dalla data di inizio della FASE II.

Durante ogni anno della FASE II di gestione, verrà riconosciuto al Concessionario un acconto sul Canone annuale pari al **80 %** dello stesso, da versare in quattro quote trimestrali di pari importo. Ad ogni anniversario dell'inizio della FASE II, in seguito allo svolgimento del Test di Performance, verrà calcolato il saldo del canone per l'anno appena trascorso.

Gli importi dovuti a titolo di conguaglio, determinati a seguito del completamento del test di performance, verranno corrisposti contestualmente agli acconti di cui al punto precedente, in quattro rate trimestrali di pari importo, ovvero dedotti dagli acconti medesimi in caso di conguaglio con valore negativo.

Il conguaglio relativo al Canone dell'ultimo anno di costanza del presente Contratto verrà corrisposto in un'unica soluzione a conclusione delle operazioni di riconsegna dell'Opera al Concedente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del Capitolato di Gestione, detto conguaglio sarà dovuto decorsi 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'Opera ed Impianto di Pubblica Illuminazione. Restano confermate le obbligazioni di riconsegna a carico del Concessionario nonché indennizzi previsti nell'ipotesi di violazione di detti obblighi come previsto nel Capitolato di Gestione e con la Garanzia rilasciata dal Concessionario.

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi del presente Contratto, saranno dovuti interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs 231/02 (per i ritardi nel pagamento del Canone) fino alla data dell'effettiva liquidazione da parte del Concedente.

Per quanto non espressamente previsto ai sensi del presente Contratto in relazione ai termini di pagamento e agli interessi dovuti a seguito del ritardato pagamento si farà riferimento, in via integrativa, al D.Lgs n. 50/16 e al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come successivamente modificati ed integrati.

Il Piano Economico Finanziario Asseverato riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione. In caso di richieste del Concedente di modifica dei presupposti e delle condizioni poste a base della Concessione, come, ad esempio, la sostituzione degli Impianti, o di altri eventi o circostanze anche di carattere generale che incidano positivamente o negativamente su tale equilibrio, come, ad esempio, l'incremento o la diminuzione disposti per legge dell'aliquota I.V.A. applicata ai diversi valori contenuti nel Piano Economico Finanziario, le Parti avranno diritto ad un riequilibrio, anche in termini di revisione del Canone in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/16

Nel caso di: (i) norme legislative o regolamentari o prescrizioni di altri enti pubblici successive alla stipula del presente Contratto che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari, fiscali, o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel Contratto o (ii) di variazioni da parte del Concedente ai presupposti o condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione di cui all'allegato PEF, o (iii) si verifichi un evento di natura eccezionale, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario e da quest'ultimo non evitabile o superabile, ovvero (iv) nel caso di ritardato avvio o sospensione nell'esecuzione delle opere conseguente al mancato rilascio o annullamento e/o revoca, per fatto non imputabile al concessionario, delle autorizzazioni necessarie, o (v) per qualsiasi altro evento che integri il caso fortuito o di altri fatti riconducibili a cause di forza maggiore (incluso il perimento totale o parziale per causa di forza maggiore), tali da determinare una modifica dell'equilibrio del PEF (con particolare riferimento agli impegni derivanti dal contratto di finanziamento con gli istituti di credito) e al rendimento dell'eventuale Società di Progetto [eliminare se non necessario]), o da rendere parzialmente o totalmente impossibile l'utilizzo della Concessione, il Concedente, stante il prioritario interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, si impegna a ritrovare con il Concessionario le condizioni e i presupposti di equilibrio, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio e revisione del PEF, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/16..

In mancanza della predetta revisione, e/o nella impossibilità di trovare nuove condizioni di equilibrio del PEF nelle ipotesi delineate al comma precedente, al Concessionario è riconosciuta, nei casi di cui al precedente paragrafo sub (i) e (ii), la facoltà di recedere dal Contratto. In tale ipotesi il Concedente riconoscerà al Concessionario gli indennizzi previsti dall'art. 176 comma 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016. Tale indennizzo dovrà, in ogni caso, essere destinato prioritariamente al soddisfacimento del credito della Banca Finanziatrice -

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte ai sensi dei punti (i) e (ii) di cui sopra risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF sarà effettuata a favore del Concedente.

b. Titoli di efficienza energetica

Ove ciò sia possibile, sarà onere e responsabilità del Concessionario certificare il Risparmio energetico Effettivo presso le autorità competenti e conseguire il rilascio dei titoli di efficienza energetica ("TEE") e cederli sul mercato, informando il Concedente dei TEE ottenuti.

Per tutta la durata della Concessione, spetteranno integralmente al Concessionario eventuali importi derivanti dalla vendita dei TEE.

Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo al rilascio e al valore dei TEE. Qualora per qualsiasi ragione – anche per eventuali mutamenti sopravvenuti della normativa – il Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, il rilascio dei TEE ovvero il valore degli stessi venisse ridotto in qualsiasi misura, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini del Contratto.

In nessun caso la richiesta da parte del Concessionario, di titoli di efficienza energetica, ovvero la richiesta di qualsiasi incentivo o vantaggio, riferito agli interventi di miglioramento della efficienza energetica oggetto di questo contratto, può avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente. Il Concedente tuttavia presterà, ad oneri e spese del Concessionario, ogni collaborazione per l'espletamento delle pratiche necessarie per fare conseguire al Concessionario l'ottenimento dei TEE.

c. Incentivi fotovoltaico

Nel caso in cui i Lavori comprendano l'installazione di impianti fotovoltaici sugli Impianti, sarà onere e responsabilità del Concessionario gestire, in nome e per conto del Concedente, tutti i rapporti con le autorità competenti al fine di (i) vendere tutta l'energia elettrica prodotta da tali impianti e non auto consumata dal Concedente, e di (ii) ottenere il riconoscimento di eventuali tariffe di vendita specifiche o altre forme di incentivazione previste per l'energia prodotta da fonte fotovoltaica, in conformità alla normativa applicabile al momento della realizzazione.

Per tutta la durata della Concessione, spetteranno integralmente al Concessionario i proventi di eventuali incentivi o tariffe specifiche di vendita ottenuti per l'immissione in rete di energia da fonte fotovoltaica prodotta dagli impianti installati dal Concessionario ai sensi del presente Contratto.

Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo all'incentivazione dell'energia prodotta da fonte fotovoltaica. Qualora per qualsiasi ragione – anche per eventuali mutamenti sopravvenuti della normativa – il Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, tali incentivi ovvero il valore degli stessi venisse ridotto in qualsiasi misura, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini del Contratto.

d. Detrazioni Fiscali

Al Concessionario sarà consentito usufruire degli eventuali benefici fiscali connessi allo svolgimento degli interventi di efficientamento energetico individuati dalla normativa di volta in volta applicabile, qualora previsti anche a beneficio dell'esecutore di siffatti interventi.

In tal caso, sarà onere del Concessionario richiedere e produrre gli eventuali documenti necessari e/o eseguire i vari adempimenti richiesti, senza aggravio alcuno per il Concedente.

In nessun caso il mutamento dei benefici fiscali connessi allo svolgimento degli interventi oggetto del presente Contratto potrà avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente.

- e. Nell'ipotesi in cui successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e durante la vigenza dello stesso contratto, subentrano opportunità di finanziamento da parte di soggetti pubblici terzi in relazione agli investimenti di efficientamento della Pubblica Illuminazione, le parti potranno concordare se veicolare tali finanziamenti su nuovi impianti oppure rimodulazione delle condizioni contrattuali esistenti.

f. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario, a pena di nullità del presente Contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

[In caso di aggiudicazione in favore di un R.T.I.] In qualità di mandataria dell'R.T.I. aggiudicatario della procedura, la società [●] si impegna a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione ai pagamenti eventualmente effettuati nei confronti delle società mandanti. La mandataria dà atto di aver previsto tale impegno anche all'interno del mandato .

Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto.

A tal fine, il Concessionario comunica al Concedente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La comunicazione al Concedente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, ma dedicato esclusivamente alla Concessione, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente Contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

(13) FIDEIUSSIONE

- (a) Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/16, il Concessionario deve costituire e consegnare al Concedente una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del **Valore dell'Investimento** previsto per il presente Contratto, a garanzia della corretta esecuzione dei Lavori e alla realizzazione dell'Opera (la "**Garanzia d'Esecuzione**"). Nei limiti ed alle condizioni previste dal D.Lgs n. 50/16 , il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Lavori nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs n. 50/16. La Garanzia d'Esecuzione dovrà comunque rimanere in vigore fino al decorso di dodici mesi dall'ultimazione dei Lavori sull'intero impianto di Pubblica Illuminazione come risultante dal relativo certificato di collaudo.
- (b) Il Concessionario dovrà altresì costituire e consegnare al Concedente una garanzia fideiussoria, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, pari all'importo del Risparmio Annuo Riconosciuto al Comune dato dalla differenza tra il valore monetario del Risparmio Garantito Annuo ed il Canone (la "**Garanzia di Gestione**"). La Garanzia di Gestione, rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/16 , in quanto compatibili, avrà validità a partire dalla data di collaudo delle opere e dovrà rimanere in vigore o essere tempestivamente rinnovata fino al decorso di sei mesi dalla scadenza del presente Contratto ai sensi del precedente art. 4.
- (c) La Garanzia d'Esecuzione e la Garanzia di Gestione dovranno essere:
 - (i) presentate mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato;

- (ii) tempestivamente reintegrate qualora sia stata incamerata parzialmente o totalmente dal Concedente.
- (d) La mancata costituzione della Garanzia d'Esecuzione e della Garanzia di Gestione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte del Concedente della garanzia provvisoria consegnata in fase di gara.

(14) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI

- (a) Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/16 è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (b) Alla cessione dei crediti si potrà far luogo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 e seguenti del D.Lgs n.50/16.

(15) SUBAPPALTO

- (a) Il subappalto dei Lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste agli artt 105 e 174 del D.Lgs n. 50/16, dalla normativa applicabile in materia di subappalto, dalla disciplina di gara e dal presente Contratto.
- (b) Il contratto di subappalto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le previsioni di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Il Concessionario si assume l'obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori le disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- (c) Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010, è tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alle Autorità competenti.
- (d) Il Concessionario è tenuto a far rispettare ai propri subappaltatori tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia fermo restando che i Lavori dovranno, comunque essere eseguiti solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie dei Lavori indicati nel bando e documenti di gara.
- (e) Le Parti danno atto che il Concedente resta estraneo ad ogni rapporto tra i subappaltatori e il Concessionario, restando a carico di quest'ultimo l'obbligo di manlevare integralmente il Concedente da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilità del Concessionario verso il Concedente per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato dal Concessionario per la realizzazione dei Lavori.

(16) ASSICURAZIONI

- (a) Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle presenti polizze assicurative:
 - a) al momento della stipula del Contratto, un'idonea copertura assicurativa R.C.T. - R.C.O. e per danni da esecuzione valida sin dall'avvio della Fase di Gestione di cui all'art. 7a) del Contratto, per un massimale pari ad almeno il 5% della somma assicurata per le opere;

- b) un momento anche successivo alla stipula del Contratto ma, in ogni caso, almeno dieci giorni prima della Consegna dei Lavori di cui all'art. 7 c), una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/16, per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori R.C.T./R.C.O. dalla data di Consegna dell'Impianto di Pubblica Illuminazione e sino alla data di emissione del certificato di collaudo relativo all'Impianto oggetto di intervento, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato;
- (b) Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste in fase di gara. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.
- (c) Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
- (d) Le polizze dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.
- (e) L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. Il Concessionario avrà l'obbligo di presentare al Comune copia dell'avvenuto pagamento dei premi assicurativi.

(17) RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

a. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

- (a) Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento nei seguenti casi considerati dalle Parti di particolare gravità:
- (i) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori di riqualificazione per un periodo superiore a 30 giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile;
- (ii) il Concessionario superi di 120 giorni la durata massima dalle FASE I, ove l'inosservanza del termine sia ad esso imputabile;
- (iii) il Concessionario sia incorso in violazioni delle prescrizioni di cui all'Allegato "Capitolato di Gestione" e non vi abbia posto rimedio entro 10 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;

- (iv) interruzione nell'Erogazione dei Servizi per più di 3 giorni lavorativi consecutivi;
 - (v) violazione dell'orario obbligatorio di accensione o spegnimento degli Impianti o interruzione del servizio, che diano luogo ad un importo delle penali di cui all'art. 11 lett. b) del Contratto Attuativo pari al 10% del Canone complessivo per tutta la durata della Concessione;
 - (vi) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Responsabile Unico del Procedimento, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
 - (vii) nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile dei Lavori, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla norma;
 - (viii) il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/16
 - (ix) il Concessionario abbia ommesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al precedente art. 16 (Assicurazioni) o una delle Garanzie di cui al precedente art. 13 (Fideiussione), fatte salve le ulteriori previsioni di cui al medesimo art. 13;
 - (x) la documentazione antimafia acquisita ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii. dia indicazione di condizioni impeditive a contrarre e/o a proseguire il rapporto con il Concessionario;
 - (xi) si sia dato luogo alla risoluzione del Contratto Quadro a seguito dell'esercizio da parte della Città Metropolitana di Torino della facoltà di cui all'articolo 3 del Contratto Quadro stesso.
- (b) In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a), il Concedente:
- (i) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
 - (ii) non potrà dar corso alla risoluzione;
 - (iii) dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi.
- (c) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 176 del D.Lgs n.50/16 e gli artt. 92, 93, 94 e 95 del D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii.

In caso di risoluzione del contratto per responsabilità ed inadempimento del Concessionario, i lavori di riqualificazione energetica realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di risarcimento per l'inadempimento contrattuale del Concessionario, salvo il rimborso al medesimo di una somma in relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di forfetizzazione del danno subito dal Comune Concedente:

-rimborso di una somma corrispondente al 30% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel

primo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

-rimborso di una somma corrispondente al 20% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel secondo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

-rimborso di una somma corrispondente al 10% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel terzo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

-nessun rimborso nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel quarto triennio della FASE II.

b. Fallimento del Concessionario

In caso di fallimento del Concessionario, il Concedente si avvale delle prescrizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs n. 50/16 ed altre richiamate norme applicabili

c. Risoluzione per inadempimento del Concedente

In caso di:

- (i) ritardo nel pagamento di tre rate consecutive del Canone superiore a 90 giorni;
- (ii) Fatto del Concedente che dia luogo a:
 - ritardo o sospensione dei Lavori di durata superiore a 270 giorni; o
 - sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 180 giorni.

Il Concessionario potrà risolvere il presente Contratto previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 40 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto il presente Contratto.

(18) CONTROVERSIE

- (a) Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente Contratto sono devolute alla magistratura ordinaria. Resta ferma l'applicazione dell'art. 205 e seguenti del D.Lgs n. 50/16 in materia di risoluzione della controversia .
- (b) Foro esclusivo è quello di Torino.

(19) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

- (g) Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:
 - (i) le spese contrattuali
 - (ii) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - (iii) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali - per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, discarica spese di trasporto rifiuti e relativi adempimenti normativi (e.g. formulari, SISTRI) e spese di smaltimento e/o

recupero dei rifiuti in impianti autorizzati, ecc. - direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti nel Contratto;

- (iv) le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
- (h) A carico del Concessionario restano inoltre le imposte, le accise e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto della Concessione.
- (i) Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto ("I.V.A."), l'I.V.A. è regolata dalla legge e sarà a carico del Concedente e liquidata al Concessionario unitamente ai corrispettivi per il Canone, secondo le modalità previste per questi ultimi al precedente art. 12. Tutti gli importi citati nel presente Contratto, fatta eccezione per il valore dell'investimento contenuto nel Piano Economico Finanziario, devono intendersi al netto di I.V.A. .

(20) DISPOSIZIONI GENERALI

a. Proprietà Intellettuale

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

b. Elezione di Domicilio

Agli effetti del presente Contratto, il Concessionario elegge domicilio come segue:



Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

c. Responsabile della Concessione

Al momento della Consegna degli Impianti ai sensi del precedente articolo 7 lett. (a), il Concessionario comunicherà al Concedente il nominativo del proprio Responsabile della Concessione, nonché dell'/gli eventuale/i referente/i tecnico/i, nonché i relativi numeri, dettagli di contatto e quant'altro necessario per assicurare la propria immediata reperibilità per gli scopi di cui al presente Contratto.

d. Referente per il Contratto

Al momento della stipula del Contratto il Concedente comunicherà al Concessionario il nominativo del proprio Referente per il Contratto, i suoi dettagli di contatto e quant'altro necessario per assicurare la propria immediata reperibilità per gli scopi di cui al presente Contratto.

Tutte le comunicazioni che il Concessionario dovrà porre in essere nei confronti del Concedente ai sensi del presente Contratto o delle altre disposizioni di legge dovranno essere effettuate al Referente per il Contratto.

Ai fini della Direzione dell'Esecuzione del presente contratto, è costituito un ufficio per l'esecuzione, composto dal Responsabile del procedimento per l'individuazione dell'aggiudicatario concessionario, in qualità di Direttore dell'Esecuzione ai fini del coordinamento tra i diversi Comuni concedenti, dall'assistente all'esecuzione a supporto della Città Metropolitana, così come previsto dal citato Decreto 517- 34677/2016 del 21/12/2016, nonché dai referenti per l'esecuzione di ogni singolo comune.

e. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente, al Referente per il Contratto, al seguente indirizzo:

☐

Att.: ☐

Fax: ☐

PEC: ☐

Se al Concessionario al seguente indirizzo:

☐

Att.: ☐

Fax: ☐

PEC: ☐

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R. o della PEC, ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

f. Riservatezza

Il Concessionario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e i disegni riguardanti l'oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare del Concedente, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli relativi all'adempimento del Contratto medesimo.

La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all'esecuzione dei Lavori, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini che nelle modalità con il Concedente.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il Concessionario è tenuto a risarcire il Concedente di tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento del Contratto e per un periodo di tre anni.

g. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

h. Premesse e allegati

In conformità all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/16., il presente Contratto è stipulato con atto pubblico digitale, ovvero, in modalità elettronico secondo le norme vigenti per il Comune di [●], in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune Concedente o mediante scrittura privata.

(21) DOCUMENTAZIONE RICHIAMATA E DEPOSITATA AGLI ATTI DEL CONCEDENTE

- PROGETTO PRELIMINARE PROPOSTO DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA del CONTRATTO PER CIASCUN IMPIANTO OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- BANDO DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA
- CAPITOLATO DI GESTIONE
- PIANO DI MONITRAGGIO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.

ALLEGATI AL CONTRATTO

(eventuale) COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA A.T.I./SOCIETA' DI PROGETTO

* * *

[luogo] [data]

Il Concedente

il Concessionario